



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E
AMBIENTALI**

**AREA DI COORDINAMENTO PREVENZIONE INTEGRATA DEGLI
INQUINAMENTI E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE**

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Alfredo Cianci

Decreto

N° 4489

del 18 Settembre 2009

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale
2	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

L.R. 25/98 Art. 30 bis - Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani relativa all'anno 2008 finalizzata al pagamento del tributo in discarica.

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 23-09-2009

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare gli artt. 6 e 9 inerenti le competenze dei Responsabili di settore;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5747 del 27/10/2005 del Direttore Generale della DG Politiche Territoriali e Ambientali con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Rifiuti e Bonifiche

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare l’art. 205 commi 1 e 3;

Vista la L. 549/95 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

Vista la L.R. 29/07/96 n° 60 “Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art 3 della L.549/95” e s.m.i.;

Vista la L.R. 18/05/1998 n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i. ed in particolare gli artt.15, 30 e 30bis;

Considerato che per i contenuti della sopracitata L.R. 25/98:

- Ai fini dell’applicazione del tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modifiche, si osservano le disposizioni di seguito specificate:
 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
 - a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
 - b) produzione annua pro capite di rifiuti.
 2. L’ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato alla presente legge.
 3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle Comunità d’Ambito secondo quanto previsto all’articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’art. 205, comma 1, del D.Lgs 152/2006, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall’ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.
 4. Per i piccoli comuni in situazione di maggior disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all’art. 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri

contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali, abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a cinquecento chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), modificato dall'art 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del Sistema Informativo regionale Ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall' articolo 3 della l. 549/1995.
7. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l'addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall'atto del dirigente della competente struttura
8. L'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'articolo 205, comma 3 del D.Lgs 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all' articolo 205, comma 1.
9. L'addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della l.r. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell'ambito dell'ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.
10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla l.r. 60/1996.

Vista la L.R. n 39 del 27/7/2004 inerente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Considerata la DGRT n. 832 del 13/11/2006 "Approvazione dell'aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'art 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39";

Preso atto della DGRT n 203 del 26/03/2007 "L.R. 39/04, art 12 – Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti a favore di piccoli comuni in situazioni di disagio e dei comuni montani – Individuazione della soglia di disagio rilevante";

Vista la DGRT n. 1369 del 16/11/98 “Approvazione del metodo standard di certificazione di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” e successive modifiche e integrazioni, come modificata dalla DGRT n.108 del 20/02/2006;

Vista la DGRT n. 735 del 31/08/2009 “ARRR S.p.A.: destinazione risorse per l’annualità 2009 per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dall’art. 15 della L.R. 25/98 e s.m.i.”;

Preso atto della nota prot n. 521/RD del 14/09/2009 con la quale ARRR ha consegnato gli elaborati finali relativi all’incarico derivato dalle delibere sopra citate;

Considerato che sulla base degli elaborati forniti da ARRR ha raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata il seguente ATO: ATO 8 Siena (45,43%)

Rilevato che non hanno raggiunto l’obiettivo di cui sopra i seguenti ATO: ATO 1 Massa Carrara (26,15%), ATO 2 Lucca (43,05%), ATO 3 Pisa (36,14%), ATO 4 Livorno (35,67%), ATO 5 Pistoia e Circondario Empolese Valdelsa (36,70%), ATO 6 Firenze (39,78%), ATO 7 Arezzo (30,74%), ATO 9 Grosseto (28,00%) e ATO 10 Prato (43,02%);

Considerato opportuno riportare in un’apposita tabella (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la determinazione del tributo spettante a ciascun comune sulla base dell’efficienza della raccolta differenziata e della produzione pro-capite, in applicazione dei criteri di cui all’Allegato della L.R. 25/1998;

Preso atto dell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta l’elenco dei comuni che, avendo trasmesso i questionari in ritardo, sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art 30 comma 2 della L.R. 25/98;

Ritenuto di dover procedere alla notifica ai soggetti interessati degli esiti dell’accertamento compiuto da ARRR Spa;

Ricordato che le funzioni di controllo attengono alle Province come indicato al comma 33 art 3 della L.549/95 e che all’irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono le medesime come stabilito dal comma 3 dell’articolo 30 della L.R. 25/98;

DECRETA

1. Di prendere atto della certificazione dell’efficienza della raccolta differenziata e della produzione annua pro capite di rifiuti fornita da ARRR SpA;
2. Di stabilire che i Comuni sono soggetti ai sensi dell’art 30 bis della L.R. 25/98 e s.m.i. alle aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all’Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale al presente decreto;
3. Di stabilire che i Comuni soggetti alla sanzione pecuniaria di cui all’art 30 comma 2 della L.R. 25/98 e s.m.i sono elencati nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. Di procedere alla notifica del decreto alle Province, agli ATO ed ai Comuni soggetti alla sanzione pecuniaria, elencati nell’Allegato 2;

5. Il Settore Tributi della D.G. Bilancio e Finanze procederà agli adempimenti finalizzati alla riscossione del tributo ed in particolare a fornire ai gestori degli impianti, soggetti passivi d'imposta, le indicazioni che si renderanno necessarie per la riliquidazione del tributo ed il versamento del relativo importo nelle casse della Regione;
6. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
ALFREDO CIANCI